

APPELLO TORINO

26 LUGLIO 2005

ESTENSORE: PEYRON

PARTI: CALVESI

ISTITUTO EDITORIALE BIELLESE

S.R.L.

(avv.ti Magliavacca, Arato)

Giornale • Pubblicazione di intervista a uomo politico

- Scelta editoriale di dare spazio contestuale alla controparte politica
- Spetta al direttore responsabile

In caso di pubblicazione di intervista a un uomo politico, la scelta editoriale di dare spazio contestuale anche alla controparte rientra palesemente nelle competenze e responsabilità del direttore del giornale e non dell'intervistatore, anche se capo redattore, poiché il controllo su quanto viene pubblicato rientra nei compiti del direttore.

Giornalista

- Dequalificazione professionale • Prova di uno specifico danno alla professionalità di natura patrimoniale • Non necessita

Lo svolgimento di mansioni di livello inferiore determina un danno di immagine professionale e di perdita di chances di progressione nella carriera che può essere di per sé oggetto di valutazione e di risarcimento indipendentemente dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio patrimoniale ricollegabile ai parametri tradizionali del lucro cessante e del danno emergente.

Giornalista

- Dequalificazione professionale • Danno esistenziale • Sussiste
- Risarcimento del danno biologico accertato in CTU

Accanto al danno alla professionalità — e al danno biologico accertato a mezzo consulenza tecnica d'ufficio — deve essere risarcito il diverso ed ulteriore danno non patrimoniale (c.d. danno esistenziale) conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente protetto, ancorché il fatto illecito generatore di danno non sia configurabile come reato.

Giornalista • Lettera ingiuriosa del direttore

- Diritto al risarcimento del danno • Sussiste

La lettera del direttore che esonera il giornalista dalle funzioni di capo redattore «per conclamata incapacità professionale a svolgerle», in quanto espressione di un giudizio così radicalmente negativo sulla capacità professionale, non accompagnato da indicazione delle specifiche manifestazioni di detta incapacità, assume carattere offensivo della dignità personale del lavoratore e obbliga il direttore e l'editore, in solido, al risarcimento del danno.

Con sentenza 13 ottobre/10 novembre 2004, notificata il 18 gennaio 2005, il tribunale di Biella respinse il ricorso proposto da Calvesi Franca nei confronti dell'Istituto Editoriale Biellese srl e di Semeraro Walter avente per oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato il 22 marzo 2002, l'accertamento della dequalificazione e la condanna al risarcimento dei danni sia per il licenziamento che per la dequalificazione oltre al risarcimento del danno morale per il reato di ingiuria commesso nei suoi confronti dal Semeraro.

Con ricorso depositato il 16 febbraio 2005 la Calvesi propone appello assumendo le conclusioni sopra riportate. Resistono gli appellati.

Rinnovato, senza esito, il tentativo di conciliazione, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Sono documentalmente provati e comunque pacifici i seguenti fatti il cui richiamo è necessario per comprendere le vicende di causa:

1. la Calvesi, giornalista professionista dal 1981, è dipendente dal 1 febbraio 1993 (v. buste paga — doc. 6 Calvesi) dell'Istituto Editoriale Biellese srl (d'ora innanzi IEB), società le cui quote sono detenute per il 98% dall'Unione Industriale di Biella (d'ora innanzi UIB), editrice del giornale di informazione Eco di Biella;

2. il marito della Calvesi, Vizzari Ezio, è da anni amministratore delegato del IEB (fu lui, all'epoca in cui era direttore dell'UIB, a proporre l'assunzione della moglie — teste Botto Poala Enrico);

3. dal gennaio 2001 il Vizzari viene confermato nella carica di amministratore delegato dello IEB per tre anni e Semeraro Walter diviene direttore del giornale Eco di Biella (per scelta dello stesso Vizzari — vds. dichiarazione dei testi Rondi Ermanno, Azzoni Roberto, Botto Poala Enrico);

4. il 1 marzo 2001 il Semeraro promuove la Calvesi — che dal 1996 era redattore ordinario — a redattore capo con un aumento di retribuzione di lire 1.000.000 (doc. 4 e 5 Calvesi);

5. il 18 giugno 2001 l'Eco di Biella pubblica l'intervista della Calvesi a Pino Alfredo, capogruppo DS alla provincia (doc. 7 Calvesi);

6. il 21 giugno 2001 l'Eco di Biella pubblica, con la medesima collocazione dimensione e risalto, un articolo del presidente della provincia Scanzio Orazio di risposta all'intervista che « ristabilisce la verità dei fatti » (doc. 8 Calvesi);

7. il 25 giugno 2001 l'Eco di Biella pubblica la lettera di Vizzari di dimissioni dalla carica di amministratore delegato dello IEB per non condivisione « delle idee, delle logiche, dei metodi e dei comportamenti » dell'attuale presidente dell'UIB, proprietaria dell'Eco;

8. nell'estate 2001 inizia un manifesto stato di tensione nel rapporto di lavoro della Calvesi, sino ad allora svoltosi in modo del tutto tranquillo (e con palesata soddisfazione da parte del datore, vista la promozione a redattore capo di pochi mesi prima): difficoltà, contestazioni e ritardi nei rimborsi spese per le trasferte in Corea (fine giugno 2001) ed a Firenze (primi di luglio 2001) (doc. 12-14 Calvesi); comunicazioni di lavoro non più verbali come avvenuto in precedenza e come fisiologico in un normale rapporto ma per iscritto tra il direttore Semeraro e la Calvesi (doc. 15-18 Calvesi); contestazioni varie sulla qualità degli articoli (doc. 19 Calvesi), osservazioni sulla mancata lettura del Sole 24 Ore (doc. 20 Calvesi), richiamo formale per l'uscita dalla redazione del giornale senza indicarne i motivi (doc. 21 Calvesi), contestazioni per le collaborazioni esterne della Calvesi (doc. 19 Calvesi) sino ad allora svolte senza alcuna obiezione da parte del datore di lavoro (e poi vietate in via generale con disposizione del 3 gennaio 2002 — doc. 53 Calvesi — che si ignora se colpisca qualche altro dipendente oltre la Calvesi);

9. il tutto culmina nella raccomandata a mano 29 novembre 2001 (doc. 23 Calvesi) con la quale il Semeraro esonera la Calvesi dalle funzioni di

coordinatore di redazione (redattore capo) « per conclamata incapacità personale a svolgerle. Restano a te attribuite le funzioni operative riguardanti il settore economico, sotto la mia diretta dipendenza e in mia assenza del c.s. Roberto Azzoni »;

10. iniziano allora periodi piuttosto lunghi di assenza della Calvesi per malattia (sindrome ansioso depressiva): 30 novembre/22 dicembre 2001; 31 dicembre 2001/2 febbraio 2002; 4/23 febbraio 2002; 26 febbraio /24 marzo 2002 (doc. 25-31 Calvesi);

11. nel frattempo si svolgono trattative per trovare una soluzione alla frattura creatasi tra Semeraro e Calvesi con proposte di telelavoro (doc. 31-32 Calvesi e deposizione del teste Rondi, presidente dell'UIB, il quale ha dichiarato di aver effettuato delle trattative per trovare una soluzione, proponendo prima un'aspettativa — superata dalla presentazione del certificato di malattia — e poi il telelavoro);

12. il 5 marzo 2002 il datore di lavoro comunica alla Calvesi lettera di contestazione di addebiti disciplinari (doc. 40 Calvesi) per: *a*) mancata accettazione del ruolo del direttore; *b*) mancata resa di prestazioni lavorative richieste; *c*) trasmissione in ritardo di certificati di malattia;

13. la Calvesi risponde con lettera 8 marzo 2002 (doc. 41 Calvesi) e fornisce altresì verbalmente le sue difese, assistita da un sindacalista, in un incontro del 19 marzo 2002;

14. con lettera 22 marzo 2002 (doc. 43 Calvesi) lo IEB intima il licenziamento con effetto immediato.

Ciò premesso, devono esaminarsi partitamente le diverse domande respinte dal tribunale e riproposte in appello: *Licenziamento*.

La Calvesi ha sostenuto in primo grado e ribadisce in appello: *a*) che le motivazioni addotte per il licenziamento sono generiche ed insussistenti; *b*) che la vera ragione del licenziamento è l'intervista a Pino Alfredo.

Lo IEB, specularmente, ha sostenuto e ribadisce in appello il contrario.

Il tribunale ha aderito alla tesi dello IEB muovendo dal presupposto che « deve quindi preliminarmente verificarsi l'esistenza, o meno, della giusta causa di licenziamento e, in caso di esito positivo di detta verifica, come nella fattispecie ora in esame, diviene irrilevante l'indagine circa la sussistenza o meno del carattere discriminatorio nel licenziamento impugnato »; valutando quindi l'esito delle prove testimoniali ha ritenuto provati i fatti contestati e concluso per la sussistenza della giusta causa di licenziamento.

Pur essendo corretta l'affermazione di principio che la sussistenza della giusta causa di licenziamento rende irrilevante il concorrente motivo illecito, ritiene la corte che il tribunale abbia complessivamente fatto malgoverno delle risultanze probatorie, non prendendo in considerazione la cospicua documentazione prodotta, accentuando la rilevanza di una parte soltanto delle risultanze testimoniali e trascurandone altre e soprattutto sottraendosi alla doverosa valutazione complessiva dei fatti.

Ad avviso di questa corte non può il giudice evitare di interrogarsi — e di dare una risposta — sul perché un rapporto di lavoro che si è svolto per anni con reciproca soddisfazione, che ha dato luogo pochi mesi prima ad una promozione con cospicuo aumento retributivo da parte di quello stesso direttore Semeraro, improvvisamente piomba nello stato di evidente tensione conclamato da quanto risulta dalla documentazione sopra citata sub 7 e 8; né può esaminare il licenziamento avulso dal contesto senza chiedersi se in realtà esso non sia l'atto finale di una strategia espul-

siva documentata da quanto sopra ricordato. E, sempre ad avviso di questa corte, è piuttosto evidente che la frattura del rapporto va individuata nell'intervista curata dalla Calvesi a Pino e pubblicata dal direttore Semeraro sull'Eco di Biella del 18 giugno 2001 e nelle conseguenti polemiche seguite dalle dimissioni dalla carica di amministratore delegato dello IEB (rinnovata per tre anni pochi mesi prima) del Vizzari, marito della Calvesi; ciò non solo per il principio *post hoc ergo propter hoc*, bensì per la presenza di consistenti prove circa il nesso di causalità.

Difatti, che l'intervista abbia suscitato le ire del presidente della provincia Scanzio Orazio è fuori discussione: il teste Reis Marco, in allora dipendente della IEB srl, dichiara: « Io fui convocato dal presidente della provincia, che era arrabbiatissimo, sia per quello che era stato scritto, sia per le giustificazioni »; ciò trova conferma nella replica immediata dello Scanzio con l'articolo pubblicato dall'Eco sul numero successivo del 21 giugno 2001; è pure provato che ne seguirono polemiche all'interno della UIB e dello IEB (teste Botto Poala) e la rottura dei buoni rapporti tra Semeraro e Calvesi (testi Rondi, Azzoni; quest'ultimo ha dichiarato: « Il deterioramento sotto il profilo temporale avvenne subito dopo l'uscita di Vizzari, che se ne era andato a giugno luglio 2001 dopo l'intervista fatta da sua moglie a Pino »).

Circa tale intervista è rilevante quanto dichiarato dal teste Botto Poala, già presidente dell'UIB e all'epoca dei fatti presidente dello IEB: « Le perplessità sulla vicenda Pino non riguardavano la scelta della persona da intervistare o il contenuto dell'intervista, bensì la scelta editoriale di dar spazio solo ad una parte senza sentire la controparte politica » e nella sentenza, condividendo tale osservazione, si scrive che « la rilevanza dell'intervista ... avrebbe quantomeno consigliato di dar contestualmente voce anche alla controparte politica, il che è proprio stato l'oggetto della discussione, anche accesa, tra le odierne parti ».

Orbene osserva la corte che — concessa tale opportunità — resta il fatto che la scelta editoriale di dare spazio coritestuale anche alla controparte rientrava palesemente nelle competenze e responsabilità del direttore del giornale e non dell'intervistatore, anche se capo redattore (il teste Azzoni, caporedattore dall'inizio dal 2002 ha dichiarato: « Compito del caporedattore è anche e soprattutto occuparsi dell'impaginazione ai fini dell'omogeneità del giornale, tenendo i rapporti con i colleghi ed i principali collaboratori »); il controllo su quanto viene pubblicato rientra nei compiti del direttore e, nel caso in esame, risulta pure che egli fu avvertito della delicatezza del pezzo (il teste Reis ha dichiarato: « La Calvesi scrisse il pezzo, mi ricordo bene che lo consegnò al direttore (cioè al Semeraro) avvertendolo di controllarlo perché era delicato. Il direttore non lo controllò e scrisse che non ne aveva avuto tempo, così gettando ulteriore benzina sul fuoco... »). Deve perciò affermarsi che responsabile dello « sbaglio » (omessa valutazione delle conseguenze della pubblicazione dell'intervista senza contestualmente dar voce alla controparte e conseguente irritazione della parte politica che l'Eco di Biella, come organo degli industriali, non intendeva scontentare) non è tanto la Calvesi, che ha svolto con buona professionalità il suo mestiere, quanto il direttore del giornale Semeraro.

Collegate col clamore suscitato dall'intervista sono pure le dimissioni di Vizzari dalla carica di amministratore delegato dello IEB. È vero che il medesimo, sentito come teste, ha negato che la vicenda Pino abbia « a

che vedere con la mia dipartita » e che il teste Botto Poala ha collegato le dimissioni a problemi di bilancio dello IEB soggiungendo peraltro che « Una componente delle dimissioni di Vizzari era l'intervista della moglie ad Alfredo Pino che tante ripercussioni aveva creato », tuttavia è ben probabile che l'intervista sia stata l'occasione per una resa dei conti finale nei confronti del Vizzari che aveva lasciato gli incarichi nell'UIB a fine anno 2000 ed aveva assunto un incarico nel gruppo Espresso (vds. l'articolo 11 luglio 2001 di Finotto su la Nuova Provincia di Biella (doc. 10 Calvesi), come d'altronde scritto dal Vizzari nella lettera agli industriali pubblicata sulla Nuova Provincia di Biella dell'11.7.2001 e nel suddetto articolo a firma Finotto che l'accompagna (doc. 10 Calvesi). Resta il fatto che Vizzari dà le dimissioni — e pure le dà il presidente dello IEB Botto Poala (vds. la sua deposizione). Ovviamente la vicenda Vizzari non ha rilevanza su quella oggetto di causa se non sotto il profilo che la Calvesi perde una significativa protezione interna che sino ad allora non le aveva certo nuociuto, né per l'assunzione né per la promozione, ferma restando la positiva valutazione della sua professionalità confermata da diversi testimoni.

Ciò posto, ritiene la corte ampiamente provata la vera ragione dell'improvviso deterioramento dei rapporti tra il direttore ed il caporedattore e l'inizio della gestione fiscale del rapporto con i vari episodi risutanti dalla documentazione prodotta di cui al punto 7. È pur vero che la Calvesi non rimase con le mani in mano e cercò a sua volta di eliminare il Semeraro (i testi La Bua Paolo e Porta Michele riferiscono di aver sentito la Calvesi apostrofare il Semeraro con la frase « Sei finito, bello mio » ed il teste Rondi ha affermato che il consiglio dei Vizzari era « di far dimettere il direttore ») ma evidentemente dopo le dimissioni del marito i rapporti di forza all'interno della IEB non erano a suo favore.

Questo è ad avviso della corte il quadro — trascurato dal primo giudice, che al contrario parla di « correttezza del comportamento dei convenuti » — entro il quale deve essere valutata la sussistenza o meno della giusta causa: in particolare deve ricordarsi che all'epoca del licenziamento, la Calvesi era stata privata dal direttore Semeraro delle mansioni di redattore capo « per conclamata incapacità personale », era stata sottoposta ad un capo servizio ed era stata allontanata dalla redazione ricorrendo al telelavoro, peraltro da lei accettato in via straordinaria (vds. lettera Calvesi 26 febbraio 2002: « la presente per manifestare adesione — alle condizioni sottoindicate — alla sua richiesta di prestare « attività in telelavoro, senza essere presente in redazione » — doc. 32 Calvesi).

Ciò posto l'addebito di « mancata accettazione del ruolo del direttore » si concretizza nella lettera di contestazione del 5 marzo 2002 (doc. 40 Calvesi) in tre specifiche mancanze, solo in parte ribadite nella lettera di licenziamento 22 marzo 2002 (doc. 43 Calvesi): motivazioni addotte per la richiesta di aspettativa del 1 dicembre 2001, aver preso contatto il 27.2 ed il 4 marzo 2002 col rag. Cartotto senza attendere di ricevere alcuna indicazione in tal senso, il contenuto dell'e-mail del 4.3. indirizzata a Rondi e Maffeo.

Ritiene la corte — sorvolando sulle questioni formali di genericità delle contestazioni e di mancata affissione (su quest'ultima le prevalenti dichiarazioni sono nel senso dell'affissione) — inconsistente nel merito l'addebito: è vero che la richiesta di aspettativa 1 dicembre 2001 (doc. 11 IEB) è indirizzata a Rondi e Maffeo e non al Semeraro « di fronte all'evi-

dente impossibilità, per le cause ormai ben note, di svolgere il mio lavoro con la costanza e l'abnegazione di sempre... ». Tuttavia è strumentale porla a base di una contestazione disciplinare di oltre due mesi dopo, quando è pacifico che la richiesta di aspettativa rimase superata nei fatti dalla presentazione di certificato di malattia e che la richiesta fu prospettata come soluzione interlocutoria dallo stesso Rondi in un colloquio col Vizzari (vds. deposizione concordi sul punto di Rondi e Vizzari). Per quanto riguarda la valutazione di impossibilità di svolgere il lavoro come prima e l'auspicio di ristabilimento della situazione *quo ante*, si tratta di una obiettiva constatazione della situazione di forte contrasto venutasi a creare (confermata dai fatti e dalla successiva proposta di telelavoro) ma non certo di una negazione dei poteri del direttore del giornale. Né si ravvisa un disconoscimento del ruolo del direttore nel fatto che, nel momento della frattura dei rapporti col Semeraro (ma come sopra detto, la colpa non è della Calvesi), la Calvesi prese contatti diretti col Rondi, presidente UIB, e col Maffeo, presidente IEB, entrambi conoscenti suoi e del marito.

Gli addebiti relativi ai contatti presi con Canotto ed al contenuto dell'e-mail del 4 marzo 2002 non sono richiamati nella lettera di licenziamento e devono pertanto ritenersi abbandonati. L'addebito di mancata resa di prestazioni lavorative richieste riguarda l'asserita inosservanza di una serie di disposizioni operative date dal direttore da quando è rientrata al lavoro dopo la malattia, cioè nel periodo di telelavoro. È agli atti certificazione medica dalla quale risulta che la Calvesi è stata in malattia « per stato ansioso depressivo reattivo » sino al 23 febbraio 2002 e nuovamente dal 26 febbraio 2002. Nel breve intervallo si è recata a Cernobbio per Ideabiella ed ha trasmesso l'articolo nei tempi concordati; il mancato invio dei successivi pezzi concordati trova giustificazione nell'assenza per malattia.

Pure infondato l'ultimo addebito di tardiva trasmissione del certificato di malattia del 26 febbraio 2002: esso risulta trasmesso via fax lo stesso 26.2 (doc. 61 Calvesi) e certamente ricevuto se il direttore Semeraro, nel dare disposizioni alla Calvesi per l'edizione del 4.3 conclude « Ti prego infine di farmi avere fax con richiesta di annullo del fax su certificato medico ».

Circa lo stato di malattia della Calvesi, sia nella lettera di contestazione che in quella di licenziamento si adombra un uso strumentale ma deve dirsi che non vi è stata un'esplicita contestazione di addebito di malattia fasulla. D'altro canto la c.t.u. medico legale espletata ai fini della valutazione del danno biologico ha confermato la veridicità dello stato ansioso depressivo cagionato dalle vicende lavorative. In conclusione, da un lato le vicende che hanno preceduto il licenziamento e, dall'altro, l'inconsistenza della giusta causa addotta, convincono la corte dell'illegittimità del licenziamento. Non ritiene, invece, la corte fondata la qualificazione del licenziamento come discriminatorio a sensi dell'art. 4 l. 604/66 con le conseguenze di tutela reale malgrado il numero di dipendenti inferiore a quindici di cui all'art. 3 l. 108/90. Certamente per quanto sopra detto l'intervista è alla base del licenziamento intimato ma deve escludersi che si sia voluto colpire la Calvesi per ragioni di suo credo politico o di sua appartenenza ad una parte politica; più semplicemente ella è stata il capro espiatorio di una « gaffe » politica compiuta dal giornale: le ragioni che stanno alla base del licenziamento attengono alla linea politica del giornale e non al credo politico della Calvesi.

Le conseguenze dell'illegittimità del licenziamento sono quindi quelle di cui all'art. 8 legge 604/66, pacifico essendo il numero dei dipendenti inferiore a 15: ordine di riassunzione e, in difetto, condanna al pagamento di un'indennità che — tenuto conto dell'anzianità e delle ragioni sostanziali del licenziamento — si commisura nella misura massima di sei mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi.

Demansionamento e danno esistenziale.

Passando ora alle domande di risarcimento danni, occorre esaminare la questione del demansionamento. Il tribunale non ha negato il demansionamento ma, in assenza di riduzione della retribuzione, ha escluso l'esistenza di danni.

Ritiene la corte che l'inadempimento del datore di lavoro sotto tale profilo sia manifesto e documentalmente provato con la lettera 29 novembre 2001 già citata (prescindendo per il momento dalla questione della ingiuriosità che sarà in seguito esaminata) con la quale la Calvesi viene esonerata dalle funzioni di caporedattore e le sue mansioni sono riportate a quelle operative relative al settore economico « sotto la mia diretta dipendenza e in mia assenza del C.S. Roberto Azzoni ».

Non occorre spendere molte parole per constatare come vi sia stata una modifica *in peius* delle mansioni in violazione dell'art. 2103 c.c.; né ha pregio la tesi dell'appellata circa la natura intrinsecamente provvisoria della nomina a redattore capo e circa la revocabilità riconosciuta dalla stessa contrattazione collettiva.

Al riguardo basta osservare che la lettera di nomina 22 febbraio 2001 (doc. 4 Calvesi) non parla né di nomina temporanea né di facoltà di revoca e che l'art. 11 del ccnl giornalistico — che prevede la temporaneità delle funzioni di condirettore, vice direttore e capo redattore centrale (e la Calvesi era capo redattore, ma non centrale, figura che prevede la coesistenza di più caporedattori) — è entrato in vigore dopo la nomina.

In diritto, infine, non può condividersi l'affermazione del tribunale secondo cui il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno da demansionamento deve fornire la prova di uno specifico danno alla professionalità di natura patrimoniale. Ritiene infatti la corte di aderire all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che riconosce la sussistenza di un danno da demansionamento anche in mancanza della prova di uno specifico pregiudizio di natura patrimoniale: ed invero, « il demansionamento professionale ... costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che al pregiudizio correlato a tale lesione — che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato — va riconosciuta un'indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, pure nell'ipotesi in cui sia mancata la dimostrazione di un effettivo pregiudizio patrimoniale » (Cass. 6 novembre 2000, n. 14443; nello stesso senso v. Cass. 2 novembre 2001, n. 13580, Cass. 2 gennaio 2002, n. 10, Cass. 12 novembre 2002, n. 15868, Cass. 27 agosto 2003, n. 12553, Cass. 27 aprile 2004, n. 7980, Cass. 26 maggio 2004, n. 10157).

In effetti, lo svolgimento di mansioni di livello inferiore determina un danno di immagine professionale e di perdita di *chances* di progressione nella carriera che può essere di per sé oggetto di valutazione e di risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza di un pregiudizio pa-

trimoniale ricollegabile ai parametri tradizionali del lucro cessante e del danno emergente; accanto al danno alla professionalità, deve inoltre essere risarcito il diverso ed ulteriore danno non patrimoniale (c.d. danno esistenziale) conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente protetto, ancorché il fatto illecito generatore del danno non sia configurabile come reato (v., in tal senso, Cass. 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828, ove il danno esistenziale viene altresì distinto dal danno biologico, configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psicofisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica).

Tenuto conto, da un lato, della breve durata del demansionamento subito dalla Calvesi (da dicembre 2001 a marzo 2002) e, dall'altro, della grave e visibile lesione della dignità e dell'immagine professionale, interna ed esterna al giornale, subite dalla lavoratrice, nonché del disagio patito — e tenuto altresì conto che come forma di risarcimento si dispone, come richiesto, la pubblicazione della sentenza per estratto (intestazione e dispositivo) per una volta sui periodici « Eco di Biella » e La Nuova Provincia di Biella » entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza — si ritiene congruo liquidare, a titolo equitativo ed in misura forfettaria, per il danno alla professionalità e per il danno esistenziale, la somma complessiva di euro 10.000,00 per l'intero periodo di demansionamento, ai valori attuali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data odierna.

Danno biologico e morale.

La vicenda ha provocato alla Calvesi un disturbo dell'adattamento con umore depresso da correlarsi causalmente al comportamento datoriale nella persona del direttore del giornale dott. Semeraro Walter valutato dal c.t.u. in una percentuale del 9% da invalidità permanente, oltre a 102 giorni di inabilità temporanea parziale. Da tali risultanze, sostanzialmente non contestate dalle parti, non vi è ragione per discostarsi.

Applicando le tariffe elaborate dal tribunale di Milano (in Guida al diritto, giugno 2004, pag. 49) — richiamate dall'appellante e non contestate dall'appellato — in relazione all'età della danneggiata (anni 51) ed alla percentuale riconosciuta, tale voce di danno viene liquidata in euro 11.433,52 per danno biologico permanente, oltre euro 2.040,00 per danno temponeo parziale (euro 20 x 102 gg.) e così complessivamente euro 13.473,52, oltre rivalutazione ed interessi da oggi.

Tenuto conto dell'importo del danno biologico, il danno morale viene liquidato in euro 4.500,00.

A tali importi devono aggiungersi euro 1.000 di rimborso spese mediche private (doc. 5 Calvesi).

Danno morale da ingiuria.

La Calvesi ripropone altresì la domanda di condanna in solido dello IEB e del suo direttore Semeraro Walter per i danni morali derivati dal reato di ingiuria commesso dal Semeraro con la lettera 29 novembre 2001 nella parte in cui motiva l'esonero dalle funzioni di capo redattore « per conclamata incapacità professionale a svolgerle ».

Il tribunale, rilevato che si tratta di valutazione espressa dal superiore gerarchico nei confronti di una dipendente ha ritenuto che ciò « vale ad escludere l'ipotizzato carattere ingiurioso di detta valutazione ».

Non condivide la corte tale valutazione: a parte la contraddittorietà con la di poco precedente promozione a tali funzioni da parte dello stesso dirigente, che presuppone una valutazione positiva delle capacità della lavoratrice, rimane il fatto che un giudizio così radicalmente negativo sulla capacità professionale, non accompagnato da indicazione delle specifiche manifestazioni di detta incapacità, assume carattere offensivo della dignità personale della lavoratrice. Il danno viene liquidato equitativamente nella misura di euro 3.000,00 a carico solidale delle parti, oltre rivalutazione ed interessi da oggi.

Le spese di entrambi i gradi sono a carico degli appellati soccombenti; quelle di c.t.u. sono poste a carico della IEB srl.

P.Q.M — Visto art. 437 c p.c.,
in parziale accoglimento dell'appello;

annulla il licenziamento intimato a Calvesi Franca con lettera del 22 marzo 2002, ne ordina la riassunzione o in difetto condanna l'Istituto Editoriale Biellese S.r.l. al pagamento di un'indennità pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto con rivalutazione monetaria ed interessi dal licenziamento; dichiara l'illegittimità del demansionamento realizzato dal 29 novembre 2001 sino alla cessazione del rapporto;

condanna lo I.E.B. S.r.l. a risarcire a Calvesi Franca per danno biologico euro 13.473,52, per danno morale euro 4.500,00, per danno esistenziale ed alla professionalità euro 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla presente sentenza al saldo, ed a rimborsarle euro 1.000,00 per spese mediche, oltre interessi dal pagamento;

condanna in solido lo I.E.B. S.r.l. e SEMERARO Walter a risarcire il danno morale da ingiuria, di cui alla lettera 29 novembre 2001, che si liquida in euro 3.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della presente sentenza; ordina la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura e spese dell'appellato I.E.B. S.r.l. sui periodici « Eco di Biella » e La Nuova Provincia di Biella » entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza;

condanna lo I.E.B. S.r.l. a rimborsare a CALVESI Franca le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate per il primo in euro 5.500,00 e per il presente in euro 6.030,00 di cui 4.680,00 per onorari e 680,00 per diritti, oltre Iva e Cpa;

condanna SEMERARO Walter a rimborsare a CALVESI Franca le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 1.200,00 e per il presente in euro 1.575,00 di cui 975,00 per onorari e 425,00 per diritti, oltre Iva e Cpa;

pone a carico dello I.E.B. S.r.l. le spese di ctu.